

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione CreSS – Divisione IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
CRESS@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona
Corso Mazzini, 95
60121 - Ancona (AN)

prot.procura.ancona@giustiziacert.it

E.p.c.:

ARPA Marche
Direzione Generale
arpam@emarche.it

ARPA Marche
Dipartimento di Ancona
Via C. Colombo, 106
60126 Ancona
arpam.dipartimentoancona@emarche.it

RIFERIMENTO: DM 171 del 11/05/2018 e DM 77 del 3/03/2021 di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) rilasciate con decreti n. DVA-DEC-2010-167 del 19/04/2010, n. DVA-DEC-2010-470 del 02/08/2010, n. DVA-DEC_2011-000028 del 31/01/2011 per l'installazione Raffineria API di Falconara Marittima (AN) della Società Api raffineria di Ancona S.p.A., sita in via Flaminia 685 - 60015 Falconara M.ma (AN).

OGGETTO: Primi esiti attività di controllo ordinario effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i dal 24 novembre 2021 ed il 02 dicembre 2021.
Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nel periodo compreso tra il 24 novembre 2021 ed il 02 dicembre 2021, secondo quanto disposto nella programmazione 2021 dei controlli impianti statali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale, questo servizio, con il supporto di ARPA Marche, ha effettuato l'attività di controllo ordinario presso Raffineria API di Falconara Marittima (AN) della Società API Raffineria di Ancona S.p.A.

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente agli adempimenti alle prescrizioni autorizzative e ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: il "Verbale di verifica documentale" e il "Verbale di attività di controllo ordinario e di chiusura", in contestuale con API Raffineria di Ancona S.p.A. e ARPA Marche che li hanno sottoscritti; gli originali in forma dematerializzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del DLgs 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota, è riportata copia dei verbali e attestazioni redatte.

Successivamente all'attività di controllo, si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore con PEC acquisite con prot. 62501 del 24/11/2021 e prot. 62657 del 25/11/2021 e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Marche.

Nel corso della visita ispettiva effettuata da Ispra e ARPA Marche alla raffineria API di Ancona nei giorni 1 e 2 dicembre 2021, il GI ha effettuato un sopralluogo all'impianto trattamento acque di scarico (TAS), verificandone il regolare funzionamento e visionandone le vasche di trattamento e il processo da DCS.

In ingresso all'impianto TAS, nella vasca di disoleazione V3, sono recapitate le acque provenienti dalla fognatura oleosa, le acque acide provenienti dal SWS e le acque di prima pioggia, come previsto in AIA, a cui si aggiungono le acque di drenaggio serbatoi provenienti dal serbatoio TK336, non previste in AIA; a fine trattamento, le acque sono inviate allo scarico finale SF - RAFF1 o possono essere rinviate in testa al TAS.

Secondo l'assetto autorizzato come illustrato al § 6.4 (pag. 54 e 55 di 161) del parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante del decreto di AIA in riferimento, sono presenti i seguenti serbatoi di accumulo delle acque da trattare, di capacità complessiva di circa 24000 m³:

- la vasca di accumulo V5 e il serbatoio TK4601 a cui possono essere inviate le acque reflue provenienti dalla vasca V3 (di separazione oli/acqua tramite disc-oil);
- i serbatoi di accumulo e equalizzazione TK4608 e TK4602, a valle del trattamento di disoleazione (TK4602 temporaneamente fuori esercizio per manutenzione generale), utilizzabili in situazioni di emergenza.

Il medesimo PIC al § 6.4 (ultimo capoverso pag 55 di 161) prevede che vi sia la possibilità di inviare l'acqua in eccesso ai serbatoi di stoccaggio del greggio, in occasione di eventi meteorici eccezionali.

L'attuale configurazione dell'impianto TAS corrisponde all'assetto impiantistico autorizzato in AIA, ad eccezione del collettamento delle acque provenienti dal serbatoio TK336, a sua volta collegato ai serbatoi TK38, TK39, TK216, non previsto nell'autorizzazione. Il dettaglio dell'accertamento è stato descritto a pagine 7-8 di 18 del verbale di attività di controllo ordinario e viene documentato con i rilievi fotografici file IMG_20211202_150825_9 - IMG_20211202_150829_7 - IMG_20211202_150855_8 - IMG_20211202_150928_9 - IMG_20211202_151631_8.

A tale proposito, sempre a pagine 7-8 di 18 del verbale, il Gestore ha dichiarato che si è trovato nelle condizioni di dover *"...gestire un sovraccarico delle acque reflue da depurare, che non poteva inviare direttamente all'impianto TAS, a causa delle operazioni di bonifica del serbatoio di stoccaggio greggio TK61 e delle operazioni di bonifica dell'oleodotto di collegamento della piattaforma a mare con i serbatoi di stoccaggio greggio (16 km per 40" di diametro) ..."* e nella necessità di programmare l'invio al TAS degli stream contenenti MTBE (Metil Terz Butil Etere). Pertanto, ha adottato delle misure gestionali per una migliore programmazione delle attività di drenaggio dei serbatoi del greggio e delle benzine e delle attività di lavaggio di apparecchiature contenenti benzine e per una gestione più flessibile delle acque reflue da recapitare al TAS, con l'impiego di 4 serbatoi di accumulo aggiuntivi, TK38, TK39, TK216, TK336, non potendo neanche disporre del serbatoio di accumulo TK4602 asservito al TAS (fuori esercizio per manutenzione generale).

Con nota API prot 760 del 18/06/2021 il Gestore ha comunicato al Ministero, in qualità di Autorità Competente, e, successivamente, agli enti di controllo, le misure strutturali e gestionali atte a ridurre le concentrazioni di MTBE nelle acque reflue del TAS (pagine 13 e 18 di 19 della relazione firmata dal prof. Luca Lietti e allegata alla suddetta nota prot. 760) attraverso l'installazione di un impianto di pretrattamento delle acque reflue stoccate nei serbatoi di accumulo TK38, TK39, TK216, TK336; l'impianto, attualmente in corso di installazione, è stato predisposto per l'abbattimento di MTBE, idrocarburi totali e altri inquinanti (solfuri, SST, COD e ammoniaca) presenti nelle acque di drenaggio dei serbatoi di greggio (cospicui quantitativi con presenza di idrocarburi) e di benzina (modesti quantitativi ricchi di MTBE).

In particolare, con questo assetto impiantistico, il TAS dovrebbe ricevere le acque di drenaggio dei serbatoi del greggio e delle benzine e di lavaggio di apparecchiature contenenti benzine stoccate nei serbatoi di accumulo TK38, TK39, TK216, TK336, attraverso un collettamento stabile con TK336.

Facendo riferimento a tali serbatoi, a pag. 6 di 19 della citata relazione il Gestore ha riportato quanto segue:

Nel corso del tempo sono stati utilizzati anche i serbatoi TK38, TK39, TK216, TK336 (come già indicato dal Gestore nell'ambito della scheda 11 "Serbatoi e Pipeway" del Rapporto annuale 2020, inviato con nota prot 606 del 30/04/2021), per aumentare il volume degli accumuli al fine di garantire una maggiore flessibilità di esercizio, pur garantendo una portata costante all'impianto TAS (ad esempio, assorbendo eventuali punte di acque di drenaggio in caso di manutenzioni straordinarie).

Alla luce di questa illustrazione, si presume che il Gestore abbia fatto ricorso a questi serbatoi di accumulo aggiuntivi già nel corso del 2020, quindi prima della comunicazione prot. 760 inviata a giugno 2021; in particolare, nella scheda 11 "Serbatoi e Pipeway" del Rapporto relativo all'esercizio 2020, per ognuno dei suddetti 4 serbatoi è presente la nota riportante *"Temporaneamente inserito nel circuito delle acque di processo"*. Tale inserimento nel Rapporto di esercizio, peraltro non esplicitamente segnalato, non può esonerare il Gestore da specifici obblighi di comunicazione in merito alle modifiche apportate agli impianti, ovvero a variazioni del loro funzionamento, come indicato dall'art. 5 comma 1 lettera l del DLgs.152/06 e smi.

Alla comunicazione del Gestore prot. 760 del 18/06/2021, il Ministero ha fornito riscontro in data 15/07/2021 con nota prot. 77268 del 15/07/21 avente per oggetto "Riduzione delle concentrazioni di MTBE nei reflui acquosi dell'impianto TAS (Trattamento Acque di Scarico)", acquisita da ISPRA al prot. 38571 del 16/07/21, prendendo atto della comunicazione del Gestore in relazione al progetto di riduzione delle concentrazioni di MTBE nelle acque reflue da trattare al TAS. A tal riguardo, si può dedurre che il Ministero abbia assentito a questo nuovo assetto a decorrere dalla data del 15/07/2021, chiedendo di indicare *la data esatta di avvio delle prove e, con cadenza mensile, gli aggiornamenti delle attività che verranno condotte.... nonché ogni futura informazione riguardante eventuali modifiche sull'attuale gestione delle unità interessate, oltre che eventuali modifiche degli interventi programmati e, a conclusione degli interventi, una relazione finale descrittiva degli interventi effettuati e di eventuali criticità riscontrati.*

Pertanto, riguardo all'utilizzo di TK38, TK39, TK216, TK336 come serbatoi di accumulo asserviti al TAS, non autorizzati nel periodo antecedente alla comunicazione di riscontro e di presa d'atto del Ministero con la nota sopra riportata, con il presente accertamento viene riscontrata l'omessa comunicazione della modifica impiantistica ai sensi dell'art. 29 – nonies del DLgs 152/2006.

Per quanto riguarda il sistema di collettamento dei serbatoi al TAS, si rileva che il serbatoio TK336 è collegato attraverso tubazioni stabili sia al TAS sia ai serbatoi TK38/TK39 e TK216, attraverso tubazione flessibile non fissa ai serbatoi di stoccaggio greggio TK56/TK59, dai quali riceve i reflui liquidi per il successivo invio al TAS: questo sistema prevede un collegamento mobile del TK336 ai serbatoi di stoccaggio greggio TK56/TK59, predisposto per il tempo necessario a riceverne le acque oleose, per essere successivamente rimosso al fine di collegare il TK336 con altri serbatoi di stoccaggio greggio e/o benzina, a seconda delle necessità.

Volendo valutare la questione alla luce dei disposti normativi in materia, con particolare riferimento all'art. 183 del DLgs 152/2006, che distingue le acque di scarico dall'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, e all'art. 74 comma 1, lettera ff), che definisce come scarico *"qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione"*, si deduce che il sistema di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, previo trattamento di depurazione, non si possa definire stabile nel tratto compreso tra il punto di produzione del refluo, ovvero i serbatoi di stoccaggio greggio TK56/TK59, e il serbatoio TK336 di alimentazione del TAS (vedi foto IMG_20211202_151631_8), laddove il collegamento è realizzato attraverso tubazione flessibile e mobile, che non si configura come sistema stabile e fisso di collettamento. Pertanto, si ritiene necessario sottoporre questa configurazione impiantistica ad apposita valutazione da parte dell'Autorità Competente essendo plausibile un eventuale aumento di capacità di stoccaggio del refluo da inviare successivamente al trattamento.

Nel frattempo, si presume che, in presenza di un sistema di collettamento parzialmente stabile che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, le acque stoccate nei serbatoi TK38, TK39, TK216, TK336 possano rientrare nell'ambito di applicazione della parte quarta del DLgs 152/2006, sottostando all'obbligo del rispetto della normativa di settore inerente alla gestione dei rifiuti;

nel qual caso, assumendo la qualificazione di rifiuti liquidi, tali acque non potrebbero essere inviate all'impianto di trattamento acque reflue di stabilimento.

Per quanto attiene alla passata gestione delle acque oleose derivanti dalle operazioni di bonifica propedeutiche alla manutenzione straordinaria del serbatoio di stoccaggio greggio TK61 e dell'oleodotto, si ipotizza che sia stata accumulata una quantità di acque oleose al massimo pari alla capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi TK38, TK39, TK216, TK336 (equivalente a 37900 m³) e che tale surplus di acque sia stato gestito attraverso l'invio a trattamento nel TAS dai serbatoi TK38, TK39, TK216, TK336: all'atto del sopralluogo del 2/12/2021, i serbatoi TK38, TK39, TK216 risultavano vuoti e TK336 risultava contenere 1739 m³, tramite visione al DCS (Distributed Control System) ovvero il sistema di acquisizione e elaborazione dati, presente in sala controllo, che interagisce con le apparecchiature di processo. Considerata l'assenza di un sistema di collettamento stabile con l'impianto TAS, potrebbe essersi determinata una situazione per la quale le acque, stoccate in serbatoi diversi da quelli asserviti all'impianto, non abbiano mantenuto la qualificazione di acque reflue e, quindi, la facoltà di essere trattate nel TAS. Pertanto, è ipotizzabile la violazione della prescrizione n. 106 contenuta nel § 12.7 "Rifiuti" del Decreto di AIA, DM 171 del 11/05/2018, relativamente all'obbligo del rispetto della normativa di settore inerente alla gestione dei rifiuti.

Sempre nel corso della visita ispettiva effettuata da Ispra e ARPA Marche alla raffineria API di Ancona nei giorni 1 e 2 dicembre 2021, è stata riscontrata la non conformità alla Norma UNI EN 14181:2015 del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) installato al camino E1, il cui adeguamento è prescritto al § 3.1 "Emissioni convogliate" del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), che è parte integrante dell'AIA, in cui si specifica che *"I sistemi di misurazione in continuo delle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 14181 sull'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura"*.

Inoltre, alla Sezione 2 – Metodologie dei controlli, § 2 "Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)", punto 1c) del PMC, si prescrive di applicare la norma di riferimento UNI EN 14181:2015 che, ai fini del controllo di qualità, prevede la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della variabilità e della validità della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza annuale.

Al riguardo, è stata presa visione dell'implementazione dei contatori per il conteggio dei "fuori soglia" rispetto all'intervallo di taratura valido, ai sensi del § 6.5 della stessa Norma, riportando quanto segue nel verbale di attività di controllo (pagg.3-4 di 18) in data 01/12/2021:

- è stato correttamente impostato il contatore che tiene conto del superamento su base settimanale del 40% dei valori medi orari validi, mentre non è stato correttamente implementato il contatore che tiene conto del superamento su base 5 settimane del 5% dei valori medi orari validi settimanali, in quanto non vengono conteggiate le % riscontrate sopra il 40% e non viene aggiornato automaticamente il contatore con il numero progressivo dei superamenti;
- non sono state ripetute le prove di QAL 2 nei tempi previsti dalla Norma UNI EN 14181, al superamento della soglia del 40% su base settimanale e del 5% su base 5 settimane.

In particolare, considerando il periodo di tempo che decorre dalla data del 28/11/2018, termine di scadenza dei 6 mesi concessi al Gestore per l'adeguamento dello SME installato al camino E1, il primo superamento del 40% dei valori medi orari validi su base settimanale (come risulta dall'allegato 2_Report Fuori soglia ai sensi della UNI EN 14181:2015 del verbale del 02/12/2021) per NOx è stato riscontrato nella settimana del 6 - 12/01/2019, per cui il Gestore avrebbe dovuto provvedere a ripetere le prove di QAL2 entro i successivi 6 mesi, ovvero entro il 12/07/2019; invece, il secondo inserimento della retta di taratura risale alla settimana del 4 - 10/10/2021, in cui si è verificato un altro superamento del 40% dei valori medi orari validi su base settimanale per NOx, che rende necessario ripetere le prove di QAL2 entro la settimana del 4-10/04/2022.

Si segnala che nel suddetto allegato 2 sono stati riscontrati altri superamenti per NOx, anche su base 5 settimane del 5% dei valori medi orari validi, e che nella settimana del 4 - 10/10/2021 si è verificato il primo dei superamenti del 40% dei valori medi orari validi su base settimanale per SO₂, rendendo necessario ripetere le prove di QAL2 per SO₂ entro la settimana del 4-10/04/2022.

Pertanto, con il presente accertamento viene riscontrata la violazione della prescrizione di cui al § 3.1 “Emissioni convogliate” del PMC, che è parte integrante del Decreto di AIA, DM 171 del 11/05/2018, relativamente alla corretta applicazione della norma UNI EN 14181:2015 per la mancata implementazione delle procedure di QAL2.

Ad esito delle suddette attività, con la presente nota, d'intesa con ARPA Marche, si accerta la violazione delle seguenti prescrizioni:

- 1) mancato rispetto dell'art.29-*nonies* comma 1 del DLgs 152/06, che prevede specifica comunicazione in merito alle modifiche apportate agli impianti ovvero a variazioni del loro funzionamento, come indicato dall'art. 5 comma 1 lettera l del D.Lgs.152/06 e smi, nel periodo antecedente alla comunicazione API prot 760 del 18/06/2021, alla quale è stato dato riscontro dal Ministero con nota prot. 77268 del 15/07/21, relativamente all'utilizzo di TK38, TK39, TK216, TK336 quali serbatoi di accumulo delle acque reflue, evidenziando l'ulteriore finalità di ridurre le concentrazioni di MTBE nelle acque reflue del TAS solo a seguito dell'utilizzo dei suddetti serbatoi;
- 2) mancato rispetto della prescrizione n. 106 contenuta nel § 12.7 “Rifiuti”, a pagina 130 di 161 del PIC parte integrante del Decreto di AIA, DM 171 del 11/05/2018, relativa al rispetto della normativa generale sulla gestione dei rifiuti, in quanto l'assenza di collettamento stabile che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore comporta che le acque stoccate nei serbatoi TK38, TK39, TK216, TK336 possano rientrare nell'ambito di applicazione della parte quarta del DLgs 152/2006;
- 3) mancato rispetto del § 3.1 “Emissioni convogliate” del PMC (pag.42), che è parte integrante del Decreto di AIA, DM 171 del 11/05/2018, relativamente alla corretta applicazione della norma UNI EN 14181:2015 per la mancata implementazione delle procedure di QAL2 al superamento delle condizioni di cui al § 6.5 della Norma (pag.13 di 51), che prevede la verifica della validità dell'intervallo della funzione di taratura con riferimento al rispetto delle massime percentuali di fuori soglia ammesse sui valori di emissioni misurati dallo SME del camino E1 (Topping), come risulta dall'allegato 2_Report Fuori soglia ai sensi della UNI EN 14181:2015 del verbale del 02/12/2021.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché provveda entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto a quanto di seguito riportato:

- a) trasmettere all'Autorità Competente, per opportune valutazioni istruttorie, mantenendo in copia gli enti di controllo (ISPRA e ARPA Marche), la richiesta di autorizzazione per l'utilizzo dei serbatoi TK38, TK39, TK216, TK336 quali serbatoi di accumulo acque reflue asserviti all'impianto TAS, con l'attuale configurazione o attraverso collettamento stabile;
- b) trasmettere informazioni sulle modalità di gestione delle acque reflue precedentemente stoccate nei serbatoi TK38, TK39, TK216, TK336, adottate nel periodo antecedente alla data del 18/06/2021, specificando i volumi di reflui inviati all'impianto TAS;
- c) in relazione alla mancata implementazione delle procedure di QAL2, modificare il contatore del superamento su base 5 settimane del 5% dei valori medi orari validi settimanali in modo da conteggiare tutte le percentuali > 5% e aggiornare automaticamente il numero progressivo dei superamenti; verificare i fuori soglia rispetto all'intervallo valido della funzione di taratura ai sensi del § 6.5, pag.13 di 51, della norma UNI EN 14181:2015 per il camino E1 (Topping) e, al raggiungimento delle suddette soglie, ripetere le prove di QAL2 nei tempi previsti dalla stessa Norma, al fine di implementare le nuove rette di taratura.



In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno (*inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento*).

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs 46 del 4 marzo 2014, e alla luce delle valutazioni effettuate, con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Marche, ritiene di dover procedere per le inosservanze descritte ai sopra indicati punti 1) e 3) all'applicazione dell'articolo 29-*quattordices* rispettivamente commi 6 e 2 del DLgs 152/06, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689.

Relativamente a quanto esposto nel presente accertamento inerente la violazione di cui al punto 2) sull'utilizzo non autorizzato dei serbatoi TK38, TK39, TK216, TK336 e, in ragione della possibile violazione dell'art. 29-*quattordices* comma 3 del DLgs 152/2006 per l'applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti, la presente nota informativa è inviata, quale notizia di reato, anche alla Procura della Repubblica di Ancona, segnalando che la redazione della presente relazione è stata effettuata in coordinamento con il personale ISPRA e ARPA che ha partecipato alle attività di controllo.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati:

1. Verbale di verifica documentali del 24 novembre 2021;
2. Verbale di attività di controllo ordinario e di chiusura del 01 e 02 dicembre 2021;
3. Rilievi fotografici del sopralluogo effettuato;
4. Allegato 2 Report Fuori soglia ai sensi della UNI EN 14181:2015 del verbale del 02/12/2021.